COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 6.3.2006
COM(2006) 96 definitivo

2006/0032 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Nel novembre 2004 si sono svolte a Bruxelles consultazioni tra una delegazione comoriana e una delegazione comunitaria ai fini della conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca destinato a sostituire l'accordo di pesca vigente tra le due parti.

Le due parti si sono dichiarate consapevoli della necessità di una collaborazione reciproca, volta a consentire lo sviluppo di una pesca responsabile, la conservazione delle risorse alieutiche e la promozione dell'industria della pesca nelle Isole Comore attraverso l'attuazione dei programmi di partenariato contemplati dal progetto di protocollo.

Un nuovo accordo e un nuovo protocollo sono stati siglati il 24 novembre 2004. Essi prevedono un rafforzamento della cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini della conservazione e dello sfruttamento sostenibile delle risorse, nonché forme di associazione tra imprese intese a sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e attività correlate.

Le due parti hanno convenuto di proporre alle rispettive autorità la sostituzione del vigente accordo quadro in materia di pesca con l'accordo di partenariato nel settore della pesca, accompagnato da un protocollo, un allegato ed appendici, e l'applicazione provvisoria del protocollo, dell'allegato e delle appendici (il protocollo è in via di adozione).

Le due parti avvieranno un dialogo politico su questioni di interesse reciproco nel settore della pesca. Esse hanno ribadito la loro volontà di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse e di lottare contro la pesca illegale e non regolamentata.

Alla luce di quanto precede, il nuovo accordo contribuirà a promuovere uno sfruttamento responsabile e sostenibile delle risorse, nel reciproco interesse della Comunità e dell'Unione delle Comore.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti, mediante regolamento, l'accordo di partenariato nel settore della pesca concordato tra la CE e l'Unione delle Comore.

2006/0032 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CEE) n. 1494/88[3] il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità economica europea, un accordo con la Repubblica federale islamica delle Comore. In conformità delle disposizioni dell'accordo, le due parti hanno avviato negoziati ai fini della sua sostituzione con un nuovo accordo di partenariato in materia di pesca.

(2) In seguito a tali negoziati, il 24 novembre 2004 è stato siglato un nuovo accordo.

(3) L'accordo prevede un rafforzamento della cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini della conservazione e dello sfruttamento sostenibile delle risorse, nonché forme di associazione tra imprese intese a sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e attività correlate.

(4) È opportuno approvare detto accordo.

(5) Con l'entrata in vigore del nuovo accordo, il regolamento (CEE) n. 1494/88 diventerà obsoleto; per motivi di chiarezza occorre pertanto abrogare detto regolamento,

---

1 GU
2 GU
3 GU L 137 del 2.6.1988, pag. 18.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1494/88 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ACCORDO
di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata la "Comunità", e

L'UNIONE DELLE COMORE, di seguito denominata "Comore", di seguito denominate "le parti",

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e le Comore, in particolare nell'ambito dell'accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

VISTE le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, all'instaurazione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo volto a definire una politica settoriale della pesca nelle Comore e a identificare le modalità atte a garantire l'efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori e della società civile a tale processo,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci comunitari nelle acque comoriane e per il sostegno della Comunità all'instaurazione di una pesca responsabile in tali acque,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell'industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la creazione e lo sviluppo di società miste tra imprese delle due parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Campo di applicazione

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano

– la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini dell'instaurazione di una pesca responsabile nelle acque comoriane, onde

garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca nelle Comore;

– le condizioni di accesso dei pescherecci comunitari alle acque comoriane;

– le modalità di controllo della pesca nelle acque comoriane, al fine di garantire l'osservanza delle succitate condizioni, l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

– associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell'interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e nei settori correlati.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a) "autorità comoriane": il Ministero della pesca delle Comore;

b) "autorità della Comunità": la Commissione europea;

c) "peschereccio comunitario": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;

d) "società mista": una società commerciale costituita nelle Comore da armatori o da imprese nazionali delle parti per l'esercizio della pesca o di attività correlate;

e) "commissione mista": una commissione composta da rappresentanti della Comunità e delle Comore, le cui funzioni sono descritte all'articolo 9 del presente accordo.

Articolo 3
Principi e obiettivi
relativi all'attuazione del presente accordo

1. Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque comoriane, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte operanti in dette acque, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell'ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi reciproci in materia di pesca.

2. Fatta salva la sovranità delle Comore, le parti cooperano alla definizione e all'attuazione di una politica settoriale in materia di pesca nelle acque comoriane e avviano a tal fine un dibattito politico sulle riforme necessarie. Esse si impegnano a consultarsi reciprocamente prima di adottare qualsiasi provvedimento nella zona considerata.

3. Le parti cooperano altresì al fine di realizzare, congiuntamente e unilateralmente, valutazioni ex-ante, intermedie ed ex-post delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base delle disposizioni del presente accordo.

4. Le parti si impegnano a garantire l'attuazione del presente accordo in conformità dei principi di buon governo economico e sociale.

5. In particolare, l'ingaggio di marinai locali a bordo dei pescherecci comunitari è disciplinato dalla Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

Articolo 4
Cooperazione in campo scientifico

1. Nel periodo di applicazione dell'accordo le parti sorvegliano l'evoluzione dello stato delle risorse nelle acque comoriane.

2. Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e tenuto conto dei migliori pareri scientifici disponibili, le parti si consultano reciprocamente nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo e adottano di intesa le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

3. Le parti si impegnano a concertarsi, direttamente o nell'ambito della IOTC, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell'Oceano Indiano e cooperare alla ricerca scientifica nei settori considerati.

Articolo 5
Accesso dei pescherecci comunitari
alla zona di pesca delle Comore

1. Le Comore si impegnano ad autorizzare i pescherecci comunitari ad operare nella propria zona di pesca, in conformità del presente accordo, del protocollo e del relativo allegato.

2. Le attività di pesca previste dal presente accordo sono soggette alla legislazione in vigore nelle Comore. Le autorità delle Comore notificano alla Comunità qualsiasi modifica della suddetta legislazione.

3. Le parti sono responsabili dell'effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. I pescherecci comunitari cooperano con le autorità delle Comore preposte al controllo della pesca.

4. La Comunità si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire che i propri pescherecci rispettino le disposizioni del presente accordo nonché la legislazione che disciplina l'esercizio della pesca nelle acque soggette alla giurisdizione delle Comore.

Articolo 6
Licenze

1. Possono svolgere attività di pesca nelle acque comoriane solo i pescherecci in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente accordo.

2. La procedura per il rilascio della licenza di pesca, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell'allegato del protocollo.

Articolo 7
Contropartita finanziaria

1. La Comunità concede alle Comore una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita unica è definita sulla base delle due componenti relative seguenti:

   a) l'accesso dei pescherecci comunitari alla zona di pesca delle Comore, e

   b) il sostegno finanziario fornito dalla Comunità ai fini dell'instaurazione di una pesca responsabile e dello sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque delle Comore.

   c) La componente della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera a), è stabilita e gestita in funzione degli obiettivi concordati dalle parti in conformità del protocollo, che dovranno essere conseguiti nell'ambito della politica settoriale della pesca nelle Comore in base a una programmazione annuale e pluriennale per l'attuazione di tale politica.

Articolo 8
Promozione della cooperazione a livello
degli operatori economici e della società civile

1. Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini della definizione e del coordinamento delle misure che possono essere adottate a questo scopo.

2. Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e la trasformazione industriale dei prodotti della pesca.

3. Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

4. Le parti incoraggiano, in particolare, la creazione di società miste che perseguono un interesse comune. Il trasferimento di pescherecci comunitari verso società miste e la creazione di società miste nelle Comore sono effettuati nel pieno rispetto della legislazione comoriana e della legislazione comunitaria in vigore.

Articolo 9
Commissione mista

1. È costituita una commissione mista incaricata di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

   a) controlla l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo e segnatamente la definizione della programmazione annuale e pluriennale prevista all'articolo 7, lettera b), della quale valuta l'attuazione;

   b) coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca;

   c) funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'accordo;

   d) riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria.

   e) svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

2. La commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, alternativamente nelle Comore e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

   In particolare, la commissione mista si riunisce entro tre mesi dall'entrata in vigore di ogni protocollo, al fine di definire le modalità di attuazione delle disposizioni del presente accordo. Essa stabilisce a tal fine un piano d'azione in cui sono specificate le attività da svolgere, seguito da uno scadenziario preciso per il periodo di applicazione di ogni protocollo.

Articolo 10
Zona geografica di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio della Repubblica dell'Unione delle Comore.

Articolo 11
Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di sette (7) anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di sette (7) anni, salvo denuncia notificata in conformità dell'articolo 12.

Articolo 12
Denuncia

1. Il presente accordo può essere denunciato da una delle parti in caso di gravi circostanze, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello

ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci comunitari o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2. La parte interessata notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione di recedere dall'accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

3. L'invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l'avvio di consultazioni tra le parti.

4. L'ammontare della contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 per l'anno in cui prende effetto la denuncia dell'accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 13
Sospensione

1. L'applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all'applicazione delle disposizioni dell'accordo stesso. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

2. L'ammontare della contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 14

Il protocollo e l'allegato formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 15
Abrogazione e disposizioni transitorie

Il presente accordo abroga e sostituisce, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, l'accordo di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, entrato in vigore il 20 luglio 1988.

Tuttavia, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore per il periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 resta d'applicazione durante il periodo previsto al suo articolo 1, paragrafo 1, e diventa parte integrante del presente accordo.

Articolo 16
Entrata in vigore

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua araba, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

***